



COMUNICATO UFFICIALE N.13

13/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 21 Giugno 2013, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI - Presidente;
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Luca FIORMONTE;Avv.Carlo GRECO;
Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Salvatore VENTORINO;
Componenti; Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Mauricio SANGUINETTI/U.S.FORCOLI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/02/2013 il sig.Mauricio SANGUINETTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.FORCOLI A.S.D.. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma

Si rileva preliminarmente,che in data 7/06/2013, il legale del calciatore faceva pervenire un atto di rinuncia al reclamo regolarmente firmato in calce.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Simone MASTROMATTEI/A.S.D.RICCIONE 1929

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/02/2013 il sig.Simone MASTROMATTEI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.RICCIONE CALCIO 1929 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13
Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.7.027,94 maturata fino a dicembre 2012, in quanto poi svincolato.

La Società in data 26/04/2013 presentava le proprie controdeduzioni tramite mail in violazione all'art.25 bis del Regolamento della L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D. RICCIONE CALCIO 1929 al pagamento in favore del sig. Simone MASTROMATTEI della somma di € 7.027,94. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Adriano SODANO/S.S.D.FORTIS TRANI S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 23/04/2013 il sig. Adriano SODANO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.FORTIS TRANI S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 4.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13. Precisando di aver percepito rate per € 200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 4.000,00.

La Società in data 27/5/2013 depositava le proprie controdeduzioni, prive però della ricevuta di ritorno originale delle stesse, inviate alla controparte, così come previsto dall'art.25/bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.FORTIS TRANI S.r.l. al pagamento in favore del sig. Adriano SODANO della somma di € 4.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Puglia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Armando SHERAY/REAL RIMINI SITI F.C.

Con reclamo datato 31.07.2012, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Armando Sheray chiedeva la condanna della società Real Rimini Siti F.C. al pagamento della somma di € 7.500,00, a titolo di compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 21 bis, comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00.

Si rileva però che da accertamenti eseguiti presso il Comitato Regionale Emilia Romagna la Società REAL RIMINI SITI F.C. è stata dichiarata inattiva con comunicato ufficiale n.19 del 14/11/2012.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la sospensione-interruzione del reclamo proposto dalla sig. Armando SHERAY nei confronti della Società REAL RIMINI SITI F.C. per la sopraggiunta dichiarata e pubblicata inattività della stessa.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Koen Paul BRACK/S.S.D.FORTIS TRANI S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23/04/2013 il sig.Koen Paul BRACK, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.FORTIS TRANI S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 Precisando di aver percepito rate per €.11.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.14.000,00.

La Società in data 17/4/2013 depositava le proprie controdeduzioni, prive però della ricevuta di ritorno originale delle stesse, inviate alla controparte, così come previsto dall'art.25/bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

Si rileva preliminarmente però che in data 21/1/2013 con C.U.n. 16/D la Commissione Vertenze Economiche si era già espressa su un precedente identico reclamo avanzato dal calciatore (ne bis ne idem) annullando in ultima istanza la sentenza della Scrivente Commissione emessa in data 21/11/2012 con C.U. n.108 sul sopra citato primo reclamo.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. respinge il reclamo proposto dal Sig. Koen Paul BRACK nei confronti della Società S.S.D.FORTIS TRANI S.r.l.

Dispone che la tassa reclamo venga incamerata.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Vittorio COSTA/S.S.D.FORTIS TRANI S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23/04/2013 il sig.Vittorio COSTA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.FORTIS TRANI S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12 Precisando di aver percepito rate per €.11.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.14.000,00.

La Società in data 17/4/2013 depositava le proprie controdeduzioni, prive però della ricevuta di ritorno originale delle stesse, inviate alla controparte, così come previsto dall'art.25/bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

Si rileva preliminarmente però che in data 21/1/2013 con C.U.n. 16/D la Commissione Vertenze Economiche si era già espressa su un precedente identico reclamo avanzato dal calciatore (ne bis ne idem) annullando in ultima istanza la sentenza della Scrivente Commissione emessa in data 21/11/2012 con C.U. n.108 sul sopra citato primo reclamo.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. respinge il reclamo proposto dal Sig. Vittorio COSTA nei confronti della Società S.S.D.FORTIS TRANI S.r.l.

Dispone che la tassa reclamo venga incamerata

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Avv.Fabio GALLI

Publicato in Roma l'11 Luglio 2013

Il Segretario Generale
Dott.Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D.
Rag.Carlo Tavecchio